

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DELLA PALESTRA COMUNALE

L'anno 2021 (duemilaventuno) Il giorno ..... del mese di.....presso gli uffici comunali in Esterzili, piazza Sant'Antonio n. 1, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,

### TRA

Il Comune di Esterzili, che di seguito per brevità sarà denominato "Comune", rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. ...., il quale agisce in quest'atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, avente codice fiscale 80001910746, ove domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 107, c. 3, lett. c), e dell'art. 109, c. 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., giusto Decreto del Sindaco n. ... del ....., che di seguito sarà brevemente chiamato "Concedente", "Ente";

### E

La società sportiva ..... con sede legale in....., Via.....nella persona del legale rappresentante, CF..... a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie, che di seguito sarà brevemente chiamata "Concessionario"

### PREMESSO

- che con Deliberazione di G.C. n. 36 del 16.07.2021 si è proceduto ad approvare il disciplinare con i criteri e le tariffe e lo schema di domanda per la richiesta di concessione della palestra comunale situata in via Satta in adiacenza ai locali scolastici e la cui assegnazione andrà coordinata con le attività scolastiche;
- che l'associazione denominata ..... ha chiesto, con nota acquisita al Prot. n. \_\_\_ del \_\_\_, l'uso temporaneo della palestra scolastica per l'effettuazione di attività sportiva;
- che il Comune di Esterzili, con provvedimento n..... del..... a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo della palestra comunale, ha determinato la concessione in uso dell'impianto sportivo in favore della società sportiva .....

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra menzionate, si conviene e si stipula quanto segue:

### ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Esterzili e la società sportiva ..... per la gestione e l'uso temporaneo dell'impianto comunale sito nella Via Satta per lo svolgimento delle

attività sportive quali....., da parte degli atleti tesserati della società, sotto la sorveglianza degli allenatori o del personale appositamente preposto.

#### ARTICOLO 2 - DURATA E DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

La durata della concessione di cui al presente atto è decorre dal ..... e fino al .....; alla scadenza, la medesima cesserà senza obbligo di preavviso e di alcun adempimento procedurale sia da parte del Comune che dell'Associazione. È vietata la cessione a terzi. In caso di violazione di tale obbligo la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### ARTICOLO 3 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive, sociali e ricreative. Con l'affidamento si intende:

- Favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita,
- Garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura all'esigenze dell'utenza.

#### ARTICOLO 4 – FORMA DEL CONTRATTO

La presente concessione viene stipulata a mezzo di scrittura privata in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

#### ARTICOLO 5 – OBBLIGAZIONE A CARICO DEL CONCEDENTE

- Il Comune concede al gestore l'uso dell'impianto comunale oggetto della presente convenzione, in orario extrascolastico, per un totale di n. .... ore settimanali, compatibilmente con il prioritario svolgimento delle attività didattiche;
- Sono a carico del concedente le spese relative alle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento. Di converso, il concessionario è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva ed evitando che si verifichi un inutile spreco delle risorse.

#### ARTICOLO 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume la gestione dell'impianto oggetto della presente convenzione che verrà adibito ad attività sportiva. Il concessionario provvede all'apertura e alla chiusura della palestra comunale, secondo il calendario preventivamente definito. Sono a carico del concessionario tutte le attività di ordinaria manutenzione del complesso e in particolare:

- La cura, la pulizia quotidiana, la disinfezione e la custodia della palestra e di tutti i locali annessi, ivi compresa la sanificazione dei luoghi, degli attrezzi, etc. e l'adozione di procedure per il contenimento di contagi epidemiologici/pandemici da Covid-19 (es.: rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di assenza di attività fisica, rispetto della distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 metri;

osservanza dell'obbligo di starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega interna del gomito, utilizzo di bicchieri monouso o bottiglie personalizzate, etc.);

- Mettere immediatamente in atto, qualora vengano a conoscenza della positività al Covid-19 di atleti o di soggetti asintomatici positivi al Covid-19 frequentatori dell'impianto sportivo comunale, tutte le misure/protocolli previsti dai decreti della Presidenza del Consiglio, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle ordinanze della Regione Sardegna in materia sanitaria anti-contagio da Covid-19 e darne immediata comunicazione alle strutture sanitarie competenti ed al Dirigente dell'Istituto Scolastico cui la palestra è annessa;
- Vietare lo scambio tra operatori sportivi ed il personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, etc.) e oggetti personali (borracce, fazzoletti, attrezzi, etc.);
- Verificare che gli atleti non utilizzino spazi comuni per cambiarsi e che gli stessi siano già muniti di idoneo vestiario e buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti al momento dell'accesso presso l'impianto sportivo avuto in concessione;
- Verificare che nei luoghi condivisi non vengano lasciati gli indumenti indossati per l'attività fisica, e che gli stessi siano riposti in zaini o borse personali e chiuse in buste sigillate;
- Inserire in apposito registro i nominativi di tutti i soggetti che accedono all'impianto sportivo e conservarli agli atti dell'associazione stessa;
- L'acquisto dei materiali di pulizia, di consumo e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle sopra indicate attività e di piccola manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono piccole riparazioni/manutenzioni a porte, infissi, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione);
- Utilizzare i beni che fanno parte dell'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia;
- Osservare, durante lo svolgimento delle attività sportive, tutti gli aspetti di security e di safety nonché le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone previste della normativa vigente in materia;
- Ai fini del regolare svolgimento delle attività sportive, ai sensi dell'ex D.L. n. 158 del 13/03/2012 abilitazione utilizzo DAE (defibrillatore semi automatico esterno) da parte di personale qualificato, a propria unica responsabilità da rendere accessibile e da sottoporre a verifica atta ad accertarne costantemente il perfetto funzionamento;
- Dotarsi di idonea polizza assicurativa per RCT a copertura di eventuali danni a cose e persone derivanti dalla realizzazione dell'attività sportiva da trasmetterne al Servizio Tecnico comunale;
- Sollevare il Comune di Esterzili, quale proprietario della palestra scolastica e l'Autorità Scolastica, da ogni responsabilità per danni a persone e cose anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto e connessi allo svolgimento delle attività sportive;

- Usare la palestra esclusivamente per le attività sportive indicate nel presente bando, e non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
- Assumere ogni onere, impegno, obbligazione e responsabilità connessi e derivanti dall'organizzazione delle attività sportive che intendono svolgere;
- La custodia di tutte le attrezzature contenute nelle palestre comunicando prontamente al concedente ogni anomalia (rotture o malfunzionamenti);
- La fornitura del materiale occorrente per i locali infermieristici per il pronto soccorso;
- La sorveglianza, durante l'orario di utilizzo dell'impianto sportivo, degli iscritti alla Società e da parte di utenti diversi, per evitare intrusioni da parte di persone non autorizzate;
- Controllo di tutti gli accessi (portoni di ingresso e cancelli), specialmente in orario serale che siano regolarmente chiusi;
- La gestione dell'impianto sportivo deve essere caratterizzata da criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza;
- Far osservare ai propri collaboratori / dipendenti, per quanto compatibili, le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013. L'amministrazione comunale, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà al concessionario copia del predetto codice;
- Si estendono al concessionario e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili, le previsioni del codice di comportamento del Comune di Esterzili, disponibile sul proprio sito internet;
- La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto,
- Il concessionario e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Esterzili e disponibile nel proprio sito internet;
- Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza antincendio (presidi, etc.) e quella relativa al Pubblico Spettacolo.

Il Concessionario garantisce, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento previsto dal Decreto 18 marzo 2011 in merito all'uso dei DAE (defibrillatori automatici esterni), quali presidi salvavita fornendo evidenza d'avvenuta formazione BLS-D al Concedente. È vietato al Concessionario:

- l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti;
- l'installazione di arredi fissi nonché qualsivoglia supporto – fisso o mobile – contenente messaggi pubblicitari.

## ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario, come unico interlocutore nei confronti dell'Ente per la gestione degli impianti, si obbliga a risarcire gli eventuali danni provocati durante l'utilizzo dell'impianto e si assume ogni responsabilità civile e penale verso persone o cose verificatesi a causa o in dipendenza dell'uso dell'impianto. Si assume, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. È obbligo dell'associazione assicurarsi che la struttura di cui alla presente convenzione sia mantenuta in buono stato, riferendo immediatamente all'Ufficio tecnico comunale degli eventuali danni alle stesse con l'indicazione, ove possibile, dei responsabili.

## ARTICOLO 8 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione, il concessionario ha l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di almeno € 500.0000,00 da presentare prima della firma della convenzione. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per tutta la durata della concessione. Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve risponderne a norma di Legge. Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Ente prima della stipula della Convenzione.

## ARTICOLO 9 – CANONE – CONTRIBUTO DI GESTIONE

Il concessionario, a fronte dell'utilizzazione della palestra per lo svolgimento di cui al precedente art. 1 è tenuto a corrispondere a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione comunale, la somma di € ..... da versare entro il.....

## ARTICOLO 10 – CONSEGNA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

- Al concessionario è affidata la custodia del locale, degli impianti, delle attrezzature e di tutti i beni esistenti nell'impianto sportivo oggetto della concessione, quali risultano dai verbali redatti, in contraddittorio fra le parti, all'atto della consegna dello stesso. Il concessionario userà la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia dei beni consegnatigli, avendone la massima cura e tenendone presenti le caratteristiche e la destinazione funzionale;
- La consegna del complesso sportivo sarà formalizzata a seguito di un apposito sopralluogo a cui parteciperanno i rappresentanti di entrambe le parti. I verbali di consegna redatti nel corso del sopralluogo saranno sottoscritti al termine dello stesso. Durante il suddetto sopralluogo, i rappresentanti dell'Amministrazione comunale forniranno al concessionario le informazioni

relative ai rischi specifici esistenti e a tutti i sistemi e i dispositivi di sicurezza di cui essi sono provvisti e ogni altro chiarimento utile alla predisposizione del piano di sicurezza;

- Al termine della concessione i locali saranno riconsegnati in condizioni di piena funzionalità e in perfetto stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso del complesso;
- L'atto di riconsegna dei locali al concedente avverrà entro il termine di scadenza naturale della concessione e consisterà in un complesso di operazioni analoghe a quelle eseguite all'atto della consegna, dirette a verificare la consistenza e lo stato di fatto dei beni concessi;
- La riconsegna sarà effettuata mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra le parti. In tale sede gli incaricati comunali potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dei locali; il concessionario rimedierà senza indugio e, al più tardi, nel termine indicato. Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune provvederà all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio e in danno del concessionario, salva e impregiudicata la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni;
- Contestualmente alla riconsegna, il concessionario curerà lo sgombero del complesso sportivo delle cose di sua proprietà restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

L'Amministrazione, riserva per sé o per terzi da esso indicati, per esigenze inderogabili, improrogabili, la facoltà di utilizzare la palestra scolastica per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, nel pieno rispetto della programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica, oppure per eventuali intervenute esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria ritenute necessarie dall'ente. In tal caso, il Concessionario non potrà richiedere né di recuperare il monte ore non utilizzato né di usufruire di differenti strutture nel periodo in questione. Qualora dovessero essere emanati dalle autorità competenti normative e disposizioni inerenti alla chiusura di Scuole e/o palestre/impianti sportivi a seguito dell'innalzamento della curva epidemiologica da Covid-19 o per qualsiasi evenienza di igiene e sicurezza pubblica, le convenzioni già stipulate s'intenderanno automaticamente risolte. Qualora, a causa dell'innalzamento della curva epidemiologica, anche durante il periodo di concessione che durante l'anno, dovessero pervenire comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico sullo scoppio di focolai epidemici, sulla necessità di chiusura delle Scuole e/o della Palestra scolastica comunale, sulla necessità di ulteriori spazi per la didattica, su qualsiasi evenienza di igiene e sicurezza pubblica, il bando s'intenderà automaticamente revocato/annullato e le convenzioni già stipulate s'intenderanno automaticamente risolte.

## ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento il rispetto della presente convenzione, la destinazione d'uso, l'efficienza della gestione, lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, per mezzo dei suoi tecnici o di altri dipendenti o incaricati, i cui nominativi saranno tutti comunicati al concessionario entro il primo mese di durata della concessione e, successivamente, in occasione di ogni modifica dell'elenco delle persone incaricate di eseguire i controlli di cui al presente articolo. I controlli si eseguono mediante visite periodiche, ispezioni, verifiche tecniche, nonché mediante richieste ed esame di documentazione. Gli eventuali rilievi formulati in occasione dei predetti controlli, qualora ritenuti tali da integrare la fattispecie dell'inadempimento contrattuale, saranno formalmente segnalati e contestati al concessionario con lettera raccomandata A.R. oppure con PEC. Nel caso in cui risultino accertati inadempimenti gravi e reiterati l'Amministrazione comunale avvierà la procedura di sospensione o decadenza dalla concessione. Resta inteso inoltre che sarà facoltà dell'Ente esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il concessionario dovrà uniformarsi.

## ARTICOLO 12 - INADEMPIENTI CONTRATTUALI E RELATIVE PENALI

Qualora la gestione dell'impianto venga svolta in maniera non conforme a quanto previsto nella presente convenzione, l'Amministrazione comunale provvederà ad inviare al concessionario una lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati adottando le misure più idonee per garantire che la gestione sia svolta in modo pienamente conforme alle regole previste dalla presente convenzione e a presentare entro un termine breve le proprie giustificazioni e controdeduzioni. Ove, a seguito della procedura di cui al precedente comma, siano stati accertati casi di inadempimento contrattuale, a meno che non si siano verificati per cause di forza maggiore su cui il concessionario non aveva alcuna possibilità di intervento, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali rapportate alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio di gestione dell'impianto o del danno d'immagine provocato all'Amministrazione oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o alla diminuzione di valore subita dai beni per effetto di mancata o ritardata manutenzione, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Le penali saranno trattenute per un che importo potrà variare da un minimo dello 0,5% a un massimo del 10% del corrispettivo predetto (inteso IVA esclusa) per ciascun episodio di inadempimento contrattuale. Qualora nel corso della concessione si verificassero casi di inadempimento contrattuale, gravi e reiterati, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di risolvere il contratto e di chiedere al concessionario inadempiente il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati.

**ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2013 e ss.mm. ii., L'Amministrazione comunale è autorizzata a trattare i dati forniti ai soli fini del rapporto contrattuale. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio che sottoscrive la presente convenzione.

**ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI**

In caso d'uso, la registrazione, tutte le spese, gli oneri e gli adempimenti per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del concessionario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

**ARTICOLO 15 – CONTOVERSIE E FORO COMPETENTE**

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimenti giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Lanusei.

**ELENCO ALLEGATI**

Alla presente convenzione sono allegati i seguenti documenti:

- Avviso Pubblico
- Statuto e Atto costitutivo della società/associazione sportiva regolarmente registrati
- .....

Letto, approvato e sottoscritto, confermando tutti gli articoli della presente concessione in segno di completa accettazione senza riserva alcuna.

Esterzili, .....

Per il Concedente .....

Per il Concessionario .....